

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2496

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, MERENDA, PAVONE, URSO, TAMBRONI, BOVA, ANSELMI
TINA, AZZARO, BARBI, BECCARIA, BERSANI, BIANCHI FORTUNATO,
BIMA, BOLDRIN, BOSCO, BOTTARI, BRESSANI, BUZZI, CAIAZZA,
CARRA, CASTELLUCCI, CERUTI, COCCO MARIA, COLOMBO VITTO-
RINO, DAGNINO, DALL'ARMELLINA, DE PONTI, ERMINERO, FABBRI,
BIANCHI GERARDO, GALLI, GIRARDIN, HELFER, LETTIERI, LON-
GONI, MATTARELLA, MERLI, MEUCCI, MICHELI FILIPPO, NANNINI,
NAPOLITANO FRANCESCO, PANDOLFI, PATRINI, RADI, RICCIO,
SAVIO EMANUELA, SGARLATA, SORGI, TANTALO, VECCHIARELLI,
ZACCAGNINI**

Presentata il 12 maggio 1970

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860,
concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa nostra proposta di legge viene presentata per la vostra approvazione con l'identico titolo con il quale fu presentato dal Governo al Senato un disegno di legge il 29 gennaio 1963 (stampato n. 2505).

Si ricorda che nella relazione che accompagnava quel disegno di legge si affermava, fra l'altro, che allo scopo di agevolarne la più sollecita discussione ed approvazione, si era ritenuto di proporre modifiche da apportare alle norme vigenti sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane emanate con la legge 25 luglio 1956, n. 860, limitandole solo a quelle che, a giudizio del Governo, rivestivano allora carattere d'urgenza ed escludendo quindi le altre che, pur potendo essere considerate opportune, secondo alcune richieste avanzate, non si ritenevano indispensabili.

La sopravvenuta fine della terza legislatura impedì l'ulteriore corso di quel disegno di legge che, preceduto da approfondita di-

scussione tecnica in sede di commissione di studio interministeriale, era passato al vaglio delle altre amministrazioni dello Stato per il necessario « concerto » prima della presentazione in Parlamento.

Erano state tenute presenti ovviamente tutte le segnalazioni fino allora pervenute agli organi competenti.

Si leggeva infatti, in quella relazione: « Il provvedimento si propone di realizzare una disciplina delle attività artigiane più armonica di quella che, in una prima visione di organica e generale regolamentazione, fu possibile istituire, per la prima volta in Italia, con la legge 25 luglio 1956, n. 860, e ci si avvale a tale scopo delle esperienze acquisite nell'applicazione di detta legge e delle relative norme di attuazione, emanate col decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202. Esso tiene conto altresì, da una parte, delle esigenze di coordinamento con le disposizioni successivamente

emanate in materia assistenziale e previdenziale per gli artigiani ed i loro familiari (assicurazione malattie e pensione), le quali sono di carattere obbligatorio e pur tuttavia ricevono un concreto fondamento di applicazione dalla citata legge n. 860, interamente basato sulla manifestazione di volontà dell'interessato per il riconoscimento della qualifica artigiana; dall'altra, delle esigenze di armonizzazione scaturite dall'avanzata attuazione delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea.

« Vagliate le varie segnalazioni pervenute da associazioni di categoria e da commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonché le proposte di legge parlamentari presentate, per le modifiche da apportare alle norme in vigore per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, è stato predisposto l'unito schema di provvedimento che, mirando alle predette finalità, nonché a risolvere problemi di sistematica concernenti la definizione di impresa artigiana e il concetto di piccola impresa esistente nel codice civile e nella legge fallimentare, tende non a sostanziali particolari mutamenti, ma semplicemente a perfezionare quell'inserimento dell'artigianato nella vita sociale ed economica del paese, che con la legge n. 860 del 1956 fu posto come inizio di un processo storico di autonoma evoluzione giuridica del settore ».

L'importanza e le dimensioni del provvedimento, a quella data, venivano in sintesi così illustrate: « Si è inteso cioè, in sostanza, adeguare la disciplina alle reali situazioni che si sono finora determinate, salvaguardare gli interessi preconstituiti senza modificare in nulla il campo di applicazione della legge stessa, precisare con opportune rettifiche quelle norme che hanno dato luogo a difficoltà e disparità interpretative, dare specifico valore agli albi delle imprese artigiane e alla dichiarazione di possesso della qualifica artigiana fatta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, stabilire il riconoscimento di particolari attitudini tecnico-professionali a favore di chi è in possesso, o dimostri di esserlo, di determinati titoli ed esperienze. Inoltre, poiché quasi tutte le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1202 del 1956 (emanato in base alla delega legislativa contenuta nell'articolo 21 della legge n. 860) hanno ormai esaurito la loro efficacia in quanto transitorie o chiaramente applicabili solo nella loro prima attuazione, si è provveduto, con le

poche altre rimaste in vigore, ad integrare le norme della legge n. 860, mediante organica trasposizione, sicché le modifiche, che brevemente qui vengono di seguito illustrate, si riferiscono al complesso delle norme vigenti per la disciplina delle imprese artigiane ».

Il largo stralcio qui riportato di quella relazione ci ha indotto a meditare sulla inopportunità, per lo meno attuale, di insistere sulla presentazione di modifiche da apportare alla vigente disciplina con contenuto tale da instaurare una nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Sappiamo che ulteriori studi, lunghe discussioni e proposte di modifiche in gran parte concordate fra le varie tendenze esistenti nel campo associativo delle categorie artigiane hanno preceduto e seguito, in apposita Commissione interministeriale formalmente costituita con decreto 3 giugno 1964, lo schema di un nuovo disegno di legge che fu sottoposto all'esame del Comitato centrale dell'artigianato nell'aprile 1967 con il titolo da noi adottato.

Le seguenti proposte, da noi formulate sulla base dei due provvedimenti elaborati in sede governativa e soprattutto del secondo, nel testo presentato al Comitato centrale dell'artigianato, con qualche modifica suggerita solo allo scopo di semplificare le soluzioni che appaiono macchinose oppure tali da rendere impossibile un'ampia pluralità di consensi, hanno il fine sostanziale di evitare un ulteriore rinvio delle più essenziali modifiche da apportare alla vigente disciplina giuridica delle imprese artigiane. È ben noto, peraltro, che questa ha già costituito la base di indiscutibili e notevoli successi conseguiti dal nostro artigianato, anche nell'interesse della collettività italiana.

In sostanza sono essenziali una organica raccolta e la formulazione, con una maggiore chiarezza, delle norme sulla disciplina delle imprese artigiane in un testo che sia di facile consultazione per gli artigiani e per tutti coloro che sono preposti all'applicazione di tali norme.

Sulla base dei due provvedimenti elaborati in sede governativa e con qualche ulteriore adattamento alle esigenze attuali delle categorie artigiane, manifestate dalle organizzazioni sindacali, dalle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, e con suggerimenti ispirati anche allo scopo di semplificare soluzioni che appaiono macchinose, oppure tali da rendere impossibile una ampia pluralità di consensi, noi abbiamo

formulato proposte di modifiche alla vigente disciplina giuridica delle imprese artigiane, che sottoponiamo alla vostra approvazione e sostanzialmente riguardano:

1) un ampliamento delle dimensioni dell'impresa, per le varie attività che possono essere svolte ai sensi dell'articolo 2 della legge, escludendo i familiari collaboratori del titolare dal computo dei dipendenti;

2) una adeguata proporzionalità fra addetti all'impresa e apprendisti, allo scopo di assicurare una formazione professionale degli apprendisti stessi rispondente alla tradizionale funzione dell'artigianato e alle moderne esigenze della tecnica e della produttività nelle aziende;

3) un ampliamento delle dimensioni delle imprese artigiane costituite in forma di società cooperativa, ma esercenti attività di trasporto e di lavorazioni in serie non completamente meccanizzate;

4) un chiarimento nei riguardi dei consorzi artigiani, nel senso che sia consentito per legge l'uso comune dei macchinari di proprietà degli artigiani consorziati o aventi un prezzo tale, per l'acquisto, da superare l'importo massimo di spesa ammissibile alle agevolazioni di credito speciale artigiano a medio termine per una impresa artigiana;

5) la possibilità per l'artigiano di vendere senza licenza di commercio i propri prodotti non solo nel luogo di produzione, ma anche in quelli contigui a detto luogo di produzione oppure nella sede del consorzio, del quale l'artigiano sia socio;

6) una penalità per l'uso abusivo delle denominazioni, nelle quali ricorrono riferimenti all'artigianato, da parte delle ditte e dei consorzi, che non abbiano la qualifica artigiana;

7) la sostituzione della iscrizione delle imprese artigiane nel registro delle ditte, tenuto dalle camere di commercio, con la iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, la quale è rilasciata su domanda presentata dall'interessato intesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica per poter poi ottenere la concessione delle agevolazioni concernenti l'artigianato, ma è effettuata anche di ufficio, cioè con lo stesso carattere di obbligatorietà concernente sia la iscrizione nel registro delle ditte, sia la iscrizione degli artigiani e dei loro familiari negli elenchi per l'assicurazione contro le malattie ed in quelli per la pensione;

8) la estensione, all'INPS e alla Cassa mutua di malattia per gli artigiani, della facoltà di ricorrere contro la mancata iscrizione

nell'albo o contro la cancellazione dallo stesso, riservando però solo al ricorso presentato dal titolare dell'impresa interessata l'effetto sospensivo del ricorso stesso;

9) una più ampia e particolareggiata elencazione dei compiti attribuiti alla Commissione provinciale per l'artigianato, la quale avrà, fra l'altro, sia la possibilità di concorrere alla programmazione per l'artigianato, sia la responsabilità di applicare le determinazioni adottate dal Comitato centrale dell'artigianato in materia di priorità nella concessione delle agevolazioni alle imprese artigiane;

10) una nuova composizione della Commissione provinciale predetta, per assicurare agli artigiani eletti e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane, con il voto deliberativo, una posizione determinante nel funzionamento della Commissione, che diviene effettivo organo di autogoverno della categoria, ed inoltre la riserva della presidenza della Commissione stessa ad uno degli artigiani eletti (a somiglianza della norma concernente la Cassa mutua di malattia);

11) norme analoghe per la Commissione regionale per l'artigianato;

12) una nuova articolazione e precisazione delle attribuzioni del Comitato centrale dell'artigianato, organo tecnico consultivo del Governo per tutti i problemi che riguardano l'artigianato; viene inoltre aumentato il numero dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane ed elevato a quattro il numero delle sezioni del Comitato per assicurarne la maggiore funzionalità;

13) viene elevato da 6 a 9 il numero massimo dei candidati per ogni lista da presentare per le elezioni degli artigiani componenti la Commissione provinciale per l'artigianato, ma lasciato a 6 il numero dei candidati, che l'elettore può votare, scegliendoli anche in liste diverse; sarà così possibile sostituire, con un candidato della stessa lista, il componente della Commissione che per qualsiasi motivo venga a cessare di farne parte;

14) nuove norme sono intese ad affidare, ad una apposita Commissione presieduta da un giudice di tribunale, il ricevimento delle liste elettorali e la proclamazione degli eletti;

15) altre norme riguardano, infine, una più semplice e razionale applicazione delle disposizioni vigenti in materia fallimentare alle imprese artigiane; la piena validità del riconoscimento della qualifica artigiana su

tutto il territorio della Repubblica e la precisazione delle più importanti disposizioni della legge che devono trovare uniforme applicazione anche nelle regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario.

Per maggior chiarimento dei singoli articoli della nostra proposta di legge si ritiene opportuno illustrarne il contenuto e la portata per ciascuno di essi.

Con l'articolo 1 nella definizione di impresa artigiana sono confermati i requisiti fondamentali fissati dalla legge n. 860 del 1956, per mantenere a base della qualifica la natura essenzialmente familiare dell'impresa artigiana.

Date alcune difficoltà interpretative scaturite dalla pratica applicazione della vigente disciplina, si è provveduto a riservare il carattere artistico od usuale alla sola produzione di beni e ad escludere esplicitamente, inoltre, dal riconoscimento della qualifica artigiana, le imprese agricole e quelle commerciali. La vigente disciplina giuridica, nella sua generica formulazione, non consentirebbe infatti, secondo alcuni, una facile discriminazione di altre attività autonome manifestamente non artigiane in quanto strettamente connesse al settore agricolo od ausiliarie di quello della intermediazione e circolazione dei beni.

Alla lettera *b*) è stata introdotta una precisa configurazione del familiare che collabora con il titolare dell'impresa artigiana, limitatamente alle prestazioni lavorative del coniuge e dei parenti entro il secondo grado e quindi in armonia con la figura del familiare coadiuvante già prevista dall'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463 istitutiva dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per gli artigiani.

Alla lettera *c*) è definita la partecipazione diretta e professionale sia del titolare che dei suoi familiari collaboratori all'attività lavorativa nell'impresa.

Tale partecipazione, che per il titolare dell'impresa deve essere necessariamente anche manuale al fine della qualificazione del prodotto o delle prestazioni, non è richiesta in forma continuativa.

La lettera *d*) corrisponde alla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge n. 860.

Quanto alle richieste di ampliamento delle dimensioni dell'impresa artigiana, allo scopo di adeguarne la struttura e l'organizzazione aziendale alla realtà economica attuale ed a quella del settore, si è tenuto conto che nessun limite è posto all'impiego di macchinari ed alla utilizzazione delle fonti di

energia e si è quindi considerato sufficiente, per tale ampliamento, escludere i familiari collaboratori dal computo dei dipendenti e degli apprendisti.

All'articolo 3 viene precisato che nel caso di due soci è sufficiente la partecipazione manuale di almeno uno di essi.

Il secondo comma ripete sostanzialmente l'attuale articolo 4 della legge n. 860 precisando che dal computo dei soci che partecipano al lavoro in luogo di dipendenti è escluso il rappresentante legale dell'impresa societaria, come nella impresa individuale è escluso dal computo il titolare, che si aggiunge a quello degli altri addetti all'impresa.

Con il terzo comma si ammette che per le imprese artigiane costituite in forma di cooperativa se tutti i soci, purché in numero non superiore a dieci, partecipano manualmente al lavoro, la qualifica artigiana spetta anche se si tratta di servizi di trasporto, o di lavorazioni in serie con processo non del tutto meccanizzato, in deroga, quindi, ai limiti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2, tenendo conto che per la costituzione di cooperative è richiesta la presenza di almeno 9 soci.

Le disposizioni relative ai consorzi fra imprese artigiane, già previste dalla vigente disciplina giuridica, sono raggruppate e completate dall'articolo 4.

Nel primo comma sono elencate le finalità che i consorzi devono perseguire per poter ottenere la qualifica artigiana e per poter quindi beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Viene consentito l'uso comune di macchinari che siano di proprietà dei singoli consorziati oppure abbiano prezzo superiore, per l'acquisto, al limite massimo di importo consentito per le singole imprese dalle norme sul credito agevolato per l'artigianato.

Il secondo comma corrisponde all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202 e prevede la registrazione dei consorzi nella separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane ai fini del riconoscimento della loro qualifica artigiana.

Con il nuovo quarto comma si dispone che, agli effetti dell'attestazione della qualifica artigiana dei consorzi, gli atti di costituzione degli stessi e le relative modifiche siano depositati per estratto anche presso la Commissione provinciale per l'artigianato, oltre che ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile, nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale.

Anche per i consorzi con attività interna, per i quali il codice civile non pone l'obbligo della registrazione, il deposito presso la Commissione provinciale è reso obbligatorio in quanto con la relativa iscrizione si attesta il riconoscimento della qualifica artigiana.

L'articolo 5 riproduce sostanzialmente l'articolo 6 della legge n. 860, con la precisazione che la iscrizione dell'impresa nell'albo è mantenuta anche nel caso che il titolare sia divenuto totalmente inabile, perdendo ogni capacità lavorativa e anche la direzione dell'azienda. Lo stato di interdizione o di inabilitazione deve risultare da sentenze del giudice.

Con il secondo comma, nuovo, si assicura la continuità della qualifica artigiana della impresa fino al conseguimento della capacità di agire da parte dei minorenni interessati, purché la volontà di assumere la conduzione dell'impresa sia espressamente manifestata alla competente Commissione provinciale per l'artigianato da parte del richiedente.

L'articolo 6 corrisponde all'articolo 7 della legge n. 860, con la innovazione di cui si è detto, che cioè la vendita può essere effettuata non solo nel locale di produzione, ma anche in locali contigui di esso e nella sede dei consorzi artigiani, nei quali le imprese interessate siano associate.

Con l'articolo 7, allo scopo di rendere operante il divieto previsto dall'attuale articolo 8 della legge n. 860, si propone una apposita sanzione.

Inoltre la prevista tutela è estesa ai consorzi costituiti fra imprese artigiane.

L'articolo 8 corrisponde al primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 860 e al primo, secondo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, ma presenta importanti innovazioni, in quanto la iscrizione nell'albo potrà essere effettuata, per motivi anagrafici, anche di ufficio, in conseguenza della iscrizione di ufficio negli elenchi degli artigiani e loro familiari sottoposti all'obbligo dell'assicurazione per le malattie e per la pensione.

Pertanto è appena il caso di precisare che l'iscrizione nell'albo non diviene titolo necessario per l'esercizio del mestiere, ma è soltanto una semplice conseguenza dell'esercizio già iniziato di un mestiere con i requisiti prescritti per il riconoscimento della qualifica artigiana.

Con l'articolo 9 si è ritenuto di dover precisare la decorrenza della iscrizione nell'albo.

Un termine di 30 giorni è stato introdotto perché la decisione sia comunicata all'interessato a cura della Commissione provinciale per l'artigianato.

Analoga comunicazione deve essere fatta dalla Commissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 13, che, con importante innovazione, prevede la possibilità del ricorso alla Commissione regionale anche da parte dei suddetti enti.

Altra innovazione concerne la pubblicità delle iscrizioni nell'albo, in modo che ognuno possa averne cognizione. Inoltre è prevista la possibilità per gli enti e le associazioni artigiane di ricavare copia degli albi.

L'articolo 10 corrisponde al settimo comma dell'articolo 9 della legge n. 860 ed al terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202.

All'articolo 11 è riportata la disposizione concernente la concessione delle agevolazioni che è subordinata alla iscrizione nell'albo; disposizione ora contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 860; è altresì previsto che le agevolazioni disposte dallo Stato e dalle regioni per la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane si applicano con criteri preferenziali alle imprese di artigiani muniti di titoli riconosciuti validi agli effetti di una particolare qualificazione professionale per l'esercizio del mestiere artigiano sulla base di apposite determinazioni adottate dal Comitato centrale dell'artigianato e, in mancanza, dalla Commissione regionale per l'artigianato.

L'articolo 12 riguarda la revisione, sia periodica che dinamica, delle iscrizioni nell'albo, già disciplinata dal penultimo comma dell'articolo 9 e dell'articolo 10 della legge n. 860, nonché degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202.

Il termine per la revisione di ufficio viene stabilito al 30 settembre dell'anno che precede la scadenza di carica della Commissione provinciale per l'artigianato, poiché è stata constatata la necessità di un adeguato margine di tempo (otto mesi) per la esecuzione accurata della revisione, la quale deve sempre precedere l'inizio delle operazioni elettorali per la rinnovazione della Commissione stessa.

È nuova la norma con la quale si pone il divieto di cancellare dall'albo l'impresa il cui titolare sia stato colpito da invalidità e viene stabilita una precisa limitazione del

grado e della natura dello stato invalidante dell'artigiano.

Nuova è altresì la norma che dispone di pubblicare per 30 giorni, all'albo delle camere di commercio, l'elenco delle imprese iscritte e di quelle cancellate, a revisione ultimata.

L'articolo 13 concerne la tutela del diritto soggettivo dell'artigiano al riconoscimento della qualifica e la disciplina del ricorso dell'interessato contro il rigetto della domanda di iscrizione nell'albo o contro la cancellazione dall'albo stesso, analogamente a quanto già disposto dagli articoli 11 della legge n. 860 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202.

Si ritiene ora opportuno riconoscere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani la facoltà di proporre ricorso, in primo grado alla Commissione regionale per l'artigianato ed in secondo grado al tribunale competente per territorio, avverso iscrizioni negli albi o cancellazioni dagli stessi albi, ritenute illegittime.

È necessario infatti riconoscere agli enti erogatori delle prestazioni mutualistiche e previdenziali il diritto di esercitare il potere di impugnativa predetta.

Viene aumentato da 60 a 90 giorni il termine, che è definito perentorio, entro il quale la Commissione regionale deve pronunciarsi con decisione motivata e si dispone, altresì, che il tribunale può essere adito dall'artigiano interessato e dagli enti mutualistici e previdenziali ove sia decorso detto termine, intendendosi quindi in tal caso respinto il ricorso.

Le diversità interpretative sorte dall'applicazione della legge n. 860 hanno posto in evidenza le necessità di porre al termine dell'articolo il principio della efficacia sospensiva del ricorso in modo da assicurare tale efficacia fino al momento in cui la sentenza sia passata in giudicato, e non solamente fino alla decisione della Commissione regionale sul ricorso di primo grado.

Con l'articolo 14 vengono stabiliti i compiti ed il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato, con profonde innovazioni rispetto al corrispondente articolo 12 della legge n. 860.

Viene riconosciuta alle Commissioni una maggiore autonomia funzionale ed amministrativa senza, peraltro, provocare il loro distacco dagli organi camerati.

Alle Commissioni viene riconosciuta la competenza ad esprimere pareri, che per gli

organismi camerati è obbligatorio richiedere, ove si tratti di problemi riguardanti anche parzialmente l'artigianato, di formulare proposte su problemi generali economici, in materia di manifestazioni fieristiche a carattere provinciale e comunale, in materia di formazione ed aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale e sui problemi della programmazione economica e degli insediamenti produttivi interessanti l'artigianato. Alle Commissioni sono, inoltre, attribuiti compiti di promozione, di sostegno e di attuazione di iniziative per il miglioramento e l'incremento delle attività artigiane e per lo sviluppo delle forme di associazione economica, oltre i compiti particolari dei quali già si è detto.

Ogni Commissione provinciale, nell'ambito della propria autonomia funzionale e tenendo conto dei criteri di massima indicati dalla Commissione regionale, deve pertanto predisporre annualmente, entro il mese di luglio, un analitico programma operativo e finanziario, in base al quale ogni camera di commercio, dopo averne valutata la rispondenza agli interessi economici della provincia, provvede ad inserire nel proprio bilancio preventivo adeguati stanziamenti.

È previsto pure l'eventuale concorso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'attuazione dei compiti delle Commissioni provinciali, mediante concessione di contributi, con prelevamento dei propri fondi di bilancio, nonché quello degli enti locali.

Per assicurare il migliore funzionamento dei servizi di segreteria delle Commissioni è chiarito che essi costituiscono un ufficio della camera di commercio, la quale è tenuta ad apprestarli assicurando loro una struttura idonea e pienamente funzionale. Si è anche previsto che a capo della segreteria è preposto un funzionario camerale, con apposito ufficio per i servizi dell'artigianato.

Nel formulare l'articolo 15, che riguarda la composizione della Commissione provinciale per l'artigianato, si è tenuto conto che da una parte si chiede che venga assicurata adeguata corrispondenza fra maggioranza scaturita dalle elezioni e maggioranza in seno alle Commissioni provinciali, in modo cioè che gli imprenditori artigiani eletti, di maggioranza, abbiano tale qualificazione anche in seno all'organo, dall'altra si desidera che la Commissione non abbia una composizione eccessivamente pletorica, la quale ostacolerebbe il normale suo funzionamento

e nello stesso tempo graverebbe con maggiore spesa a carico della camera di commercio.

Noi non siamo favorevoli ad un aumento del numero degli imprenditori artigiani eletti, ma riteniamo necessario assicurare loro la prevalenza fra i componenti con diritto a voto.

La durata in carica delle Commissioni provinciali, e conseguentemente delle regionali e del Comitato centrale dell'artigianato, viene portata da tre a quattro anni e viene chiarito che, ai fini del computo dei voti per la validità delle deliberazioni, gli astenuti devono essere considerati presenti.

L'articolo 16 definisce i compiti delle Commissioni regionali per l'artigianato, le quali, oltre la funzione giurisdizionale in materia di ricorsi, dovranno assicurare il necessario coordinamento delle proposte e delle iniziative delle Commissioni provinciali, poiché le questioni economiche interessanti l'artigianato di una provincia sono quasi sempre strettamente connesse con quelle rilevate in altre province della regione.

Circa il funzionamento ed i servizi di segreteria della Commissione regionale, non si ritengono necessari particolari chiarimenti dopo quelli esposti per le Commissioni provinciali.

Con l'articolo 17 viene modificata la composizione delle Commissioni regionali per l'artigianato essendosi rilevata la opportunità che siano chiamati a farne parte anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane, oltre gli esperti in materia giuridica.

Si è previsto che la Commissione possa avvalersi della consulenza di altre persone, esperte in particolari problemi da esaminare.

L'articolo 18 corrisponde agli articoli 16 della legge n. 860 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, opportunamente coordinati. L'ultimo comma, poi, che riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, consente alle Commissioni regionali e provinciali di avvalersi, ai fini della istruttoria per il riconoscimento della qualifica artigiana, della collaborazione anche degli organi della pubblica amministrazione compresi quelli di polizia.

Nell'articolo 19 sono precisate, con profonde innovazioni, la natura e le funzioni del Comitato centrale dell'artigianato rilevandone innanzi tutto il carattere di organo tecnico consultivo del Governo per tutti i

problemi dell'artigianato e la sua competenza esclusiva in tale funzione.

È chiamato ad esprimere pareri sia a richiesta del Ministero presso il quale ha la sua sede, sia su richiesta di altri organi della pubblica amministrazione e può anche esprimere tali pareri per propria iniziativa, promossa da una parte dei suoi componenti.

Sono quindi riconosciuti al Comitato tre compiti fondamentali: quello di osservatorio economico del settore dell'artigianato, con possibilità di studiare ed indicare azioni di modifica o rettifica, delle iniziative settoriali; quello dello studio dei problemi creditizi, finanziari, di assistenza tecnica, previdenziale, ecc. interessanti il settore artigiano, quello di promozione, di propulsione e di coordinamento di iniziative, sul piano nazionale, in materia di artigianato, con la collaborazione di enti qualificati.

Inoltre viene attribuita al Comitato la competenza ad esprimere pareri risolutivi su ogni interpretazione dubbia della presente legge e a deliberare, con parere vincolante per le Commissioni dell'artigianato, su questioni di carattere generale concernenti il riconoscimento della qualifica artigiana, oltre che sulla adozione di criteri prioritari per la concessione delle agevolazioni alle imprese artigiane.

Vengono perciò elevate da tre a quattro le sezioni del Comitato, con le proprie specifiche competenze.

Con l'articolo 20 la composizione del Comitato centrale dell'artigianato corrisponde sostanzialmente a quella fissata nell'articolo 18 della legge n. 860, con le modifiche che riguardano il numero dei rappresentanti delle Confederazioni dell'artigianato e delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, l'inclusione dei rappresentanti dell'INIASA e della Federmutue artigiani, oltre la partecipazione di rappresentanti della pubblica amministrazione e di altri esperti per i problemi da trattare.

I vicepresidenti del Comitato sono portati a quattro, in relazione al numero delle sezioni, e analogamente a quattro viene fissato il numero dei vicesegretari.

Il personale occorrente per il normale funzionamento della segreteria può essere distaccato dagli uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici esistenti per l'artigianato e collocato fuori ruolo con apposito provvedimento promosso dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato.

Gli articoli 21 e 22 riproducono l'articolo 19 della legge n. 860 e gli articoli 17 e 18

del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202, con opportuni adattamenti.

Con l'articolo 23 hanno inizio le norme relative alle elezioni degli artigiani componenti delle Commissioni provinciali, norme che in parte restano quelle in vigore, altre corrispondono a quelle del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativamente alle sanzioni.

Con l'articolo 24, innovativo rispetto alla disciplina vigente, il compito dell'esame della legittimità formale e sostanziale delle liste dei candidati viene affidato ad una apposita commissione nominata dal prefetto in ogni provincia, presieduta da un giudice di tribunale e composta di altri due membri, un funzionario di prefettura e il rappresentante degli artigiani nella giunta della camera di commercio, con l'assistenza del segretario della Commissione provinciale per l'artigianato.

Il numero dei candidati per ogni lista viene elevato da 6 a 12 per consentire la eventuale sostituzione di membri eletti con altri eletti della stessa lista, in occasione di cancellazione dall'albo, di emigrazione, di dimissioni o di decesso.

Al fine di evitare il rigetto di liste per ragioni puramente formali è data alla Commissione la facoltà di far sanare errori o colmare omissioni che, appunto, abbiano portata soltanto formale.

All'articolo 25, l'innovazione introdotta, rispetto alla normativa vigente, riguarda la possibilità, per le persone che hanno provveduto al deposito delle liste dei candidati, di ricavare copia delle liste degli elettori.

Con l'articolo 26 al fine di armonizzare al massimo possibile il corpo elettorale per la scelta degli imprenditori artigiani in seno alle Commissioni provinciali e per quella dei membri delle assemblee delle Casse mutue di malattia, il corpo elettorale è strettamente delimitato dalla situazione degli albi risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

Tale data infatti consente anche alle Casse mutue l'accertamento del loro corpo elettorale, sulla base degli elenchi degli assistibili.

Inoltre, il diritto di voto viene esteso a tutti i soci delle società in nome collettivo o semplici, purché ovviamente ciascuno di

essi sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente articolo 1, così come già stabilito per le elezioni delle assemblee delle Casse mutue in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 27 riproduce sostanzialmente il secondo e il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202 del 1956.

Con l'articolo 28 la proclamazione degli eletti è affidata alla Commissione prevista dall'articolo 24. La comunicazione dei risultati elettorali al prefetto è la premessa per la nomina della Commissione provinciale per l'artigianato col provvedimento prefettizio di cui all'articolo 15.

Nell'articolo 29, il primo comma corrisponde al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1202 del 1956.

Nel secondo e terzo comma sono state riprodotte disposizioni previste per le elezioni degli organi comunali.

All'articolo 30 si è tenuto presente che la contemporaneità delle elezioni per le Commissioni provinciali e per le Casse mutue rende necessario il coordinamento delle operazioni elettorali e la ripartizione delle spese in comune fra camera di commercio e Casse mutue.

All'articolo 31 si dispone un opportuno rinvio a norma del citato testo unico n. 570 del 1960. Specifiche sanzioni sono previste per la inosservanza del divieto di propaganda elettorale nel giorno delle elezioni.

Con l'articolo 32 vengono formulati alcuni principi strettamente necessari per una cauta armonizzazione delle norme contenute nel disegno di legge con quelle dell'articolo 2214 del codice civile (primo e secondo comma) e con le disposizioni dettate dall'articolo 217 della legge fallimentare.

Con gli articoli 33 e 34, si conferma il principio che è fondamentale del nostro ordinamento giuridico e di tutta la legislazione sull'artigianato, della validità della definizione d'impresa artigiana per la indispensabile unitarietà di tale definizione a tutti gli effetti di legge e in tutto il territorio della Repubblica.

Con i successivi articoli si è voluto stabilire il necessario coordinamento nella materia disciplinata dalla presente legge, fra i poteri spettanti allo Stato e quelli derivanti alle Regioni a statuto speciale oppure ordinarie dalla Costituzione, dagli statuti e dalla regolamentazione di esse.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

ART. 1.

È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) che abbia per scopo la produzione di beni, di natura artistica od usuale, oppure la prestazione di servizi, con esclusione delle imprese agricole, delle imprese pescherecce e di quelle esercenti attività intermedie nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime;

b) che sia organizzata dal titolare con la sua attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché dei familiari equiparati allo stesso grado di parentela, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463;

c) che il titolare ed i familiari di cui alla precedente lettera b) partecipino direttamente e professionalmente all'attività lavorativa della impresa. Il titolare deve parteciparvi manualmente sia pure in modo non continuativo;

d) che il titolare ne abbia la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione.

Non costituiscono ostacolo al riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa l'impiego di macchinari e la utilizzazione di fonti di energia.

L'impresa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

ART. 2.

Per lo svolgimento della sua attività, la impresa artigiana può valersi della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia personalmente guidato e diretto dal titolare dell'impresa e, normalmente, non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie, dieci dipendenti e dieci apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato, cinque dipendenti e cinque apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, compresi nell'elenco allegato alla presente legge, venti apprendisti;

d) per l'impresa che presta servizi di trasporto, cinque dipendenti e cinque apprendisti.

Nel computo dei dipendenti e degli apprendisti non vanno compresi i familiari indicati alla lettera *b)* del precedente articolo 1.

Nelle imprese di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *d)* il numero degli apprendisti non può superare quello di tutti gli altri addetti; tuttavia nelle imprese con uno o due addetti il numero degli apprendisti può superare di tre unità quello degli stessi addetti.

L'elenco dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura può essere revisionato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

ART. 3.

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci, o per lo meno uno nell'ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nella impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le limitazioni numeriche stabilite all'articolo 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente comma, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo di dipendenti, con esclusione, dal computo, del rappresentante legale della società.

Le limitazioni relative al numero dei dipendenti di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 2, non si applicano alle imprese costituite in forma di cooperativa, nelle quali tutti i soci, purché in numero non superiore a dieci, partecipino manualmente al lavoro. Restano però ferme le limitazioni stabilite per il numero degli apprendisti alle stesse lettere *b)* e *d)* dell'articolo 2.

ART. 4.

Le agevolazioni previste per le imprese artigiane si applicano ai consorzi costituiti

soltanto fra imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei loro prodotti, per la vendita degli stessi, per la prestazione di garanzia in operazioni di finanziamento alle imprese consorziate, per l'assunzione di lavori da ripartire nell'esecuzione fra i singoli consorziati, nonché per l'uso comune di macchinari che siano di proprietà dei singoli consorziati oppure da acquistare a prezzo superiore al limite di importo fissato con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i consorzi sono registrati in separata sezione dell'albo con l'indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

Il consorzio conserva l'iscrizione nella separata sezione dell'albo anche se per un quinto del numero delle imprese consorziate vengono a mancare i requisiti per il mantenimento della qualifica artigiana di impresa.

Il contratto di costituzione del consorzio e le relative modifiche, indipendentemente dagli obblighi di iscrizione previsti dall'articolo 2612 del codice civile, devono essere depositati per estratto presso la Commissione provinciale per l'artigianato.

ART. 5.

In caso di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'impresa artigiana, questa può conservare su richiesta l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8 per un periodo massimo di cinque anni, qualora la conduzione venga effettuata dal coniuge superstite, ovvero dai figli maggiorenni o dai minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 1.

Per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo, la persona che assume la conduzione dell'impresa deve farne apposita comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento di cui al precedente comma.

ART. 6.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione o in locali ad esso contigui, le

imprese artigiane, escluse quelle di panificazione, sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio prescritta dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.

Sono escluse altresì dall'obbligo di cui al precedente comma le imprese artigiane che effettuino la vendita dei loro prodotti nella sede del consorzio cui aderiscono, costituito ai sensi del precedente articolo 4.

ART. 7.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta nell'albo di cui all'articolo 8. Lo stesso divieto vale per i consorzi fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000.

ART. 8.

Presso ogni Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 14 è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, su domanda del titolare dell'impresa, per gli effetti di cui al sesto comma del presente articolo, ovvero d'ufficio.

Ogni impresa che, avendo i requisiti previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, presenti domanda, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell'albo.

A tal fine, il titolare dell'impresa allega alla domanda ogni documento che egli ritenga utile alla esatta individuazione della propria attività professionale.

La Commissione provinciale può svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che giudichi opportuno circa il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana.

La domanda, con la quale a tutti gli effetti di legge si assolve l'obbligo della denuncia previsto dall'articolo 47 del regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 2011, per

la iscrizione nel registro delle ditte, ed è esente da bollo, ai sensi dell'articolo 81 del regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 29, deve essere presentata direttamente alla segreteria della Commissione provinciale, o inoltrata alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del comune di residenza del richiedente.

La segreteria della Commissione o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.

ART. 9.

L'iscrizione nell'albo decorre dal giorno della presentazione della domanda, se questa viene accolta, o dalla data dell'accertamento d'ufficio ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato al nome del titolare dell'impresa.

La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato deve essere adottata entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, intendendosi la mancata decisione come accoglimento della domanda stessa.

Ove la Commissione decida di non accogliere la domanda, la decisione stessa deve essere motivata.

La decisione della Commissione, riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda o l'iscrizione d'ufficio, deve essere comunicata all'interessato a cura della Commissione stessa entro il termine di 30 giorni da quello della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Analoga comunicazione viene fatta dalla Commissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano possono prendere visione degli albi provinciali delle imprese artigiane e ricavarne copia a loro spese.

ART. 10.

L'iscrizione nell'albo sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

L'albo delle imprese artigiane è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per il registro delle ditte.

ART. 11.

L'iscrizione nell'albo di cui al precedente articolo 8 costituisce prova della qualifica artigiana di una impresa e condizione per la applicazione, nei confronti dell'impresa e del suo titolare, di tutte le disposizioni legislative e amministrative, nonché dei contratti di lavoro, concernenti le imprese artigiane e i loro addetti.

Le agevolazioni disposte dallo Stato e dalle regioni per la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane si applicano con criteri preferenziali alle imprese aventi titolari muniti di titoli riconosciuti validi agli effetti di una particolare qualificazione professionale per l'esercizio del mestiere artigiano.

Il riconoscimento della validità dei titoli di particolare qualificazione artigiana viene effettuato sulla base delle determinazioni adottate dal Comitato centrale per l'artigianato e, in assenza di tali determinazioni, dalla Commissione regionale per l'artigianato.

Criteri preferenziali potranno anche essere adottati, con la procedura di cui al precedente comma, per le imprese artigiane interessate agli insediamenti produttivi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 14, alle forme associative di cui alla successiva lettera *f*) e al programma operativo e finanziario di cui al terzo comma di detto articolo, nonché per le imprese esercenti attività tradizionali e di carattere artistico.

ART. 12.

La Commissione provinciale per l'artigianato, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua scadenza, effettua la revisione di ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

Ai fini della revisione prevista dal comma precedente la Commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli comuni, entro il 31 gennaio dello stesso anno, l'elenco delle imprese artigiane iscritte nell'albo che risultano esercenti la loro attività nei comuni stessi.

Il sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento dell'elenco, dispone gli accertamenti necessari per l'acquisizione degli elementi e comunica alla Commissione le notizie raccolte per la conferma della iscrizione e la cancellazione delle singole imprese.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone inoltre, in ogni tempo, la can-

cellazione di ufficio delle imprese artigiane per le quali sia risultata la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 o la cessazione di attività.

Non può essere cancellata di ufficio dall'albo di cui all'articolo 8 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità, purché il grado e la natura della invalidità siano tali da consentire almeno lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, sentito in ogni caso l'interessato, tanto in sede di revisione dell'albo, quanto in seguito all'accertamento di ufficio effettuato ai sensi del precedente quarto comma.

La cancellazione ha decorrenza dalla data di deliberazione della Commissione. Di essa viene data notizia dalla Commissione stessa all'interessato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ultimata la revisione di cui al primo comma del presente articolo l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate è affisso per 30 giorni consecutivi all'albo della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura.

ART. 13.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato relativa alla iscrizione di ufficio o alla mancata iscrizione ed alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso, da parte del titolare dell'impresa interessata, alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 17, nei termini di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo 9 e dal settimo comma dell'articolo 12.

Analogo ricorso può essere proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani:

a) avverso le iscrizioni di cui al precedente articolo 9 o le cancellazioni previste dal quarto comma del precedente articolo 12, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui rispettivamente al quinto comma dell'articolo 9 e al settimo comma dell'articolo 12;

b) avverso il mantenimento delle iscrizioni o le cancellazioni disposte in sede di

revisioni dell'albo, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12.

La Commissione regionale si pronuncia con decisione motivata sui ricorsi, in via definitiva, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente possono ricorrere al tribunale del luogo ove ha sede la Commissione regionale per l'artigianato, entro 60 giorni dalla comunicazione, esclusivamente, il titolare dell'impresa interessata, o i suoi eredi legittimi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

Il tribunale può essere adito dall'interessato se la Commissione non ha deciso nel termine previsto dal terzo comma.

Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, previa acquisizione del fascicolo sul quale è stata fondata la decisione della Commissione regionale per l'artigianato.

Avverso la sentenza del tribunale possono proporre appello sia gli interessati, indicati nel precedente quarto comma, che il pubblico ministero, ai quali la decisione deve essere comunicata.

L'appello contro la sentenza del tribunale è proposto e deciso con l'osservanza delle forme stabilite per il procedimento avanti il tribunale.

Il ricorso del titolare dell'impresa interessata ha effetto sospensivo.

CAPO II

COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

ART. 14.

In ogni provincia è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato, con sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La Commissione oltre ad assolvere alle funzioni di cui agli articoli 8, 9 e 12:

a) esprime pareri, aventi carattere obbligatorio, agli organismi camerali sia sui problemi generali economici, nei quali trovi inserimento l'artigianato, sia sui problemi specifici riguardanti tale settore;

b) esprime pareri obbligatori per la formazione del calendario delle manifestazioni fieristiche a carattere provinciale e comunale

in base al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607;

c) esprime pareri obbligatori e formula proposte in materia di formazione ed aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale;

d) esprime pareri obbligatori e formula proposte sui problemi della programmazione economica e degli insediamenti produttivi interessanti l'artigianato;

e) promuove, sostiene ed attua iniziative intese a far conoscere, migliorare e sviluppare le attività artigiane, ai fini dell'incremento della produzione artigiana che meglio risponda alle caratteristiche ed alle esigenze locali;

f) promuove iniziative dirette allo sviluppo di forme di associazione economica rispondenti alle esigenze della produzione, del mercato e del credito nel settore artigiano;

g) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione, e l'andamento economico del settore;

h) applica le determinazioni adottate dal Comitato centrale dell'artigianato in materia di riconoscimento dei titoli di cui al secondo comma dell'articolo 11;

i) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti indicati nel presente articolo, la Commissione, tenuto conto dei criteri di massima indicati dalla Commissione regionale per l'artigianato, predispone annualmente, entro il mese di luglio, un analitico programma operativo e finanziario per l'anno successivo.

Detto piano viene trasmesso, entro il mese di agosto, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura perché la giunta camerale, dopo averne valutata la rispondenza agli interessi economici della provincia, provveda ad adeguati stanziamenti nel bilancio preventivo.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi per concorrere alle spese necessarie per l'attuazione dei compiti di cui alle precedenti lettere e), f) e g), con prelevamento dai fondi del capitolo 5131 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 e dei capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Allo stesso scopo possono concorrere con propri contributi gli enti locali.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento-tipo predisposto dal Comitato centrale per l'artigianato.

I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e costituiscono un ufficio della Camera stessa, con struttura idonea ad una loro piena funzionalità ai fini dell'attuazione dei compiti e delle attribuzioni che la presente legge devolve alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Ai servizi di segreteria è preposto un funzionario della Camera di commercio incaricato di trattare la materia dell'artigianato.

ART. 15.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto, avente carattere definitivo.

La Commissione dura in carica quattro anni dalla data del decreto ed i suoi membri possono essere confermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori eletti dai titolari delle imprese iscritte nell'albo provinciale, secondo le norme di cui al successivo Capo V della presente legge, tra gli stessi imprenditori iscritti anche nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane esistenti nella provincia da almeno due anni alla data del manifesto di cui al successivo articolo 23, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse, su designazione delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane. Qualora il rappresentante di cui alla precedente lettera b) faccia parte della Commissione per altro titolo, quelli delle organizzazioni sindacali artigiane sono nominati dal prefetto in numero di cinque;

d) da un esperto su designazione di organismi od associazioni locali fra artigiani, aderenti ad organismi od associazioni operanti su scala nazionale, con finalità assistenziali e sociali;

e) da un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani scelto dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri anche se con voto consultivo.

Il Presidente viene eletto fra i componenti di cui alla lettera *a*), a maggioranza assoluta, dagli stessi componenti; il vice presidente fra tutti i componenti previsti dal comma precedente dagli stessi componenti.

Fanno parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) e un rappresentante dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), rispettivamente designati dall'ente e dagli istituti predetti;

d) un piccolo imprenditore industriale su designazione delle relative organizzazioni sindacali di categoria che risultino costituite ed operanti da almeno due anni alla data del manifesto con il quale sono indette le elezioni ai sensi del successivo articolo 23 nella provincia;

e) tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane, su designazione delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori;

I componenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) devono essere residenti nella provincia.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) possono farsi rappresentare da un proprio delegato.

Per l'esame di particolari problemi, la Commissione può invitare a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo, altri esperti sui problemi stessi (turismo, credito, eccetera).

Per la validità della riunione della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto, in prima convocazione, e di almeno un terzo degli stessi componenti, in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione potrà essere indetta ad un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti.

Nelle votazioni palesi, in casi di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le votazioni concernenti le persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

CAPO III
COMMISSIONI REGIONALI
PER L'ARTIGIANATO

ART. 16.

In ogni capoluogo di regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato con sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 13;

b) coordina, sul piano regionale, le attività e le iniziative delle Commissioni provinciali per l'artigianato, indicate nelle lettere e) ed f) dell'articolo 14, con particolare riguardo allo sviluppo ed alla tutela della produzione;

c) promuove, sostiene, ed attua sul piano regionale iniziative intese a far conoscere, migliorare e sviluppare le attività artigiane;

d) svolge sul piano regionale un'azione di coordinamento delle informazioni e documentazioni acquisite sulle attività artigiane dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, elaborandone i risultati;

e) formula osservazioni ed avanza proposte agli organi della regione, a quelli della programmazione economica e delle attività turistiche, ai fini della valutazione del settore artigiano e del suo inserimento nei programmi e nelle attività economiche e sociali;

f) adotta le determinazioni di cui al terzo comma dell'articolo 11;

g) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

Le spese per il funzionamento della Commissione e per l'attuazione dei compiti di cui al comma precedente sono ripartite tra le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione, in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali sulla base del consuntivo approvato dalla commissione stessa.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento-tipo predisposto dal Comitato centrale dell'artigianato.

I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo di regione, con struttura idonea ad una loro piena funzionalità ai fini dell'attuazione dei compiti e delle attribuzioni che la presente legge devolve alla Commissione regionale.

Ai servizi di segreteria della Commissione è preposto il funzionario della Camera di commercio incaricato di curare i servizi dell'artigianato.

ART. 17.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essa dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Essa è composta dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato della regione e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative in ambito regionale con organizzazioni costituite da oltre due anni, alla data del manifesto di cui al successivo articolo 23, su designazione delle organizzazioni a carattere nazionale.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno, a maggioranza degli stessi e con separate votazioni a scrutinio segreto, il presidente ed il vice presidente.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due componenti che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti ed è proclamato eletto quello che ottiene il maggior suffragio o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

I suddetti componenti eleggono altresì, a maggioranza degli stessi, tre esperti in materia giuridica. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I tre esperti hanno diritto a voto e sono considerati ad ogni effetto componenti della Commissione.

Fanno parte della Commissione, inoltre, con voto consultivo, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) e un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane, designati rispettivamente dall'Ente, dall'Istituto e dalla Cassa predetti.

Per l'esame di determinati problemi, la Commissione può invitare a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo, persone particolarmente esperte sui problemi stessi.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti, computando fra questi

ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Sino a quando non sono costituite le regioni a statuto ordinario, la Commissione continua ad avere la sede nel capoluogo di provincia scelto all'atto della sua prima costituzione.

ART. 18.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni stesse.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario straordinario rispettivamente nelle regioni e nelle province in cui non sia stata costituita la Commissione regionale o la Commissione provinciale per l'artigianato o le Commissioni stesse vengano a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o diano luogo a gravi o reiterate irregolarità.

Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione regionale o della Commissione provinciale.

Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi.

Le Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, in caso di necessità, possono disporre gli opportuni accertamenti, per mezzo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o di organi della pubblica amministrazione, o dei comuni, o di altri enti pubblici, sulla sussistenza dei requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese.

CAPO IV

COMITATO CENTRALE
DELL'ARTIGIANATO

ART. 19.

Il Comitato centrale dell'artigianato, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è organo tecnico consultivo per i problemi dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) esprimere pareri sui problemi attinenti l'artigianato, sottoposti al suo esame dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da altri organi della pubblica amministrazione;

b) esprimere pareri obbligatori su ogni interpretazione dubbia della presente legge;

c) esprimere pareri, vincolanti per le Commissioni dell'artigianato, su questioni di carattere generale concernenti il riconoscimento della qualifica artigiana;

d) determinare i criteri preferenziali che, ai sensi del precedente articolo 11, devono essere applicati per la concessione delle agevolazioni alle imprese di artigiani muniti di titoli da riconoscere validi agli effetti di una particolare qualificazione professionale per lo esercizio del mestiere.

Formula, di propria iniziativa, voli e proposte sui problemi interessanti il settore artigiano ed in particolare in materia di:

a) qualifica artigiana, per l'applicazione uniforme delle disposizioni di legge;

b) programmazione economica nazionale;

c) disciplina sovranazionale dell'artigianato;

d) costituzione, trasformazione e soppressione di enti con personalità di diritto pubblico, a carattere nazionale ed interregionale, che si propongono esclusivamente o prevalentemente l'assistenza economica tecnica ed artistica alle imprese artigiane o l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di prodotti dell'artigianato;

e) credito, tributi, produzione e collocamento dei prodotti all'interno e all'estero;

f) assistenza e previdenza;

g) formazione professionale;

h) fiere ed esposizioni di prodotti artigiani, sia all'interno che all'estero, di carattere temporaneo e permanente.

Promuove:

a) l'azione di propulsione e di coordinamento, sul piano nazionale, in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi nazionali e locali;

b) il coordinamento delle attività di rilevazione, da parte delle Commissioni provinciali e regionali, dei necessari elementi ai fini della conoscenza della situazione e dell'andamento economico dell'artigianato italiano;

c) gli studi di mercato, in campo nazionale ed estero, ai fini del collocamento dei prodotti artigiani, dandone periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali.

Svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

Il Comitato centrale dell'artigianato è convocato almeno due volte l'anno.

Sono istituite, in seno al Comitato centrale dell'artigianato, le seguenti sezioni, con competenza nelle materie per ciascuna indicate:

sezione prima, qualifica artigiana;

sezione seconda, assistenza, previdenza e formazione tecnico-professionale;

sezione terza, credito, tributi, produzione e collocamento dei prodotti dell'artigianato all'interno e all'estero;

sezione quarta, assistenza tecnica, economica ed artistica; cooperative e consorzi.

Il Comitato centrale dell'artigianato e le sue sezioni possono chiedere, ove ne ravvisino l'opportunità, l'istituzione di gruppi di lavoro, da nominarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo studio preventivo e le conseguenti proposte su specifiche questioni riguardanti l'artigianato.

Ai lavori dei suddetti gruppi di studio possono essere chiamati, oltre che i componenti il Comitato, anche funzionari dello Stato e persone particolarmente esperte, ad esso Comitato estranee.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato disciplina con norme regolamentari, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti, il proprio funzionamento, quello delle sezioni ed i rapporti di queste con il Comitato stesso. Con la stessa procedura e con la stessa maggioranza le suddette norme regolamentari possono essere modificate a richiesta di un quarto dei componenti.

ART. 20.

Il Comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Esso dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;

b) da otto rappresentanti delle organizzazioni nazionali dell'artigianato a carattere nazionale;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori nominati dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

d) dagli assessori regionali preposti agli affari dell'artigianato;

e) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo;

g) dal presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI);

h) dal presidente dell'Ente autonomo mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

i) dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

l) dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

m) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

n) dal presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

o) dal presidente dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA);

p) da un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

q) da quattro esperti.

Per l'esame di particolari problemi, il presidente del Comitato può invitare a partecipare ai lavori il Comitato stesso e delle sue sezioni rappresentanti della pubblica amministrazione nonché altri esperti nei problemi da trattare.

Il Comitato centrale dell'artigianato e le sue sezioni sono presieduti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno quattro vicepresidenti.

I componenti di cui alle lettere b), c), f) e p) possono essere confermati.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono nominati un segretario e quattro vicesegretari per i lavori del Comitato centrale dell'artigianato, delle sue sezioni e dei gruppi di lavoro.

Il personale occorrente per il funzionamento della segreteria del Comitato può essere distaccato dagli uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici esistenti per l'artigianato e collocato fuori ruolo con apposito provvedimento promosso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 21.

Ai componenti il Comitato centrale dell'artigianato e delle sezioni, nonché a quelli dei gruppi di lavoro, ai rappresentanti ed agli esperti previsti dal secondo comma del precedente articolo 20, al segretario ed ai vice segretari spettano gettoni di presenza nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

I componenti e gli esperti del Comitato che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato sono equiparati, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali con qualifica di direttore di divisione per l'intervento alle adunanze del Comitato, delle Sezioni, dei Gruppi di lavoro, nonché per gli incarichi di missioni loro conferiti in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Comitato stesso.

ART. 22.

Alle spese per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 1251 e n. 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V

ELEZIONI

ART. 23.

Le elezioni dei nove imprenditori, di cui alla lettera a) dell'articolo 15, sono indette, almeno 120 giorni prima della scadenza del quadriennio indicato al secondo capoverso del medesimo articolo 15, dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato con manifesto da affiggersi per 15 giorni negli albi dei comuni della provincia e della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura.

Nel manifesto devono essere indicati il termine e il luogo per il deposito delle liste dei candidati.

Il deposito delle liste deve avvenire presso la segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del suddetto manifesto.

Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non più di nove e non meno di sei nominativi, devono essere presentate da almeno 100 elettori, nelle province aventi fino a 5.000 imprese artigiane iscritte nell'albo, da almeno 150 elettori, nelle province aventi fino a 10.000 imprese artigiane iscritte nell'albo, e da almeno 250 elettori nelle altre province.

Il numero dei presentatori non può superare di oltre la metà le cifre anzidette.

La presentazione di ciascuna lista può avvenire anche su più fogli, purché in ogni singolo foglio risultino le generalità dei candidati presentati.

Le firme dei presentatori devono essere autentiche dal sindaco o da un suo delegato, o dal conciliatore, oppure dal segretario comunale o da un notaio.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Non sono ammessi contrassegni di lista.

ART. 24.

Una Commissione, composta da un giudice di tribunale, che la presiede, designato dal presidente del tribunale competente per territorio, da un rappresentante del prefetto e dal rappresentante degli artigiani nella giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con l'assistenza del segretario della Commissione provinciale per l'artigianato, provvede, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito delle liste, alla verifica di queste, respingendo le liste che non presentano i requisiti indicati dal precedente articolo 23, salvo che non si tratti di errori od omissioni puramente formali. In tale ipotesi la Commissione, sentita la persona che ha depositato la lista, la invita a provvedere alla regolarizzazione della lista stessa entro il termine perentorio di due giorni.

La Commissione è nominata dal prefetto, non oltre il ventesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma dell'articolo 23.

ART. 25.

Il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, pubblica un manifesto da affiggere per almeno 15 giorni negli albi dei comuni della provincia e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni, che hanno inizio alle ore 8 e termine alle 22 del medesimo giorno;

b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di deposito;

c) la sede delle sezioni elettorali:

d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli stessi albi dei comuni e della Camera di commercio fino al giorno delle votazioni.

Le votazioni hanno luogo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quadriennio di durata in carica della Commissione.

La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna di esse il numero degli elettori non sia superiore a 500. La Commissione ha facoltà, qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, di raggruppare gli elettori di comuni confinanti.

La persona che ha provveduto al deposito di una lista dei candidati può ricavare a proprie spese copia delle liste degli elettori, distinte per sezioni.

In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa.

I certificati elettorali sono consegnati, a cura delle competenti amministrazioni comunali e con onere a carico della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Le sezioni elettorali hanno sede in edifici pubblici.

Il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, un presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o degli enti locali.

Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori ed il segretario del seggio, scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista della sezione.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate. Ad essi spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali.

ART. 26.

Sono elettori i titolari di imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale fino alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni.

Qualora l'impresa sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, sono elettori tutti i soci che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, lettere b) e c) della presente legge.

Sono eleggibili gli elettori che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni, è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per l'artigianato, che decide in via definitiva entro 5 giorni dalla sua presentazione, avverso le liste elettorali, limitatamente alle discordanze fra esse e l'albo provinciale al 31 dicembre dell'anno antecedente quello delle elezioni. La decisione con la quale si riconosce il diritto elettorale sostituisce l'iscrizione nelle liste degli elettori.

ART. 27.

L'elettore può votare non più di sei candidati, scelti anche da liste diverse.

Il voto è personale, libero e segreto.

Risultano eletti nove candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

ART. 28.

La Commissione prevista dal precedente articolo 24, entro il decimo giorno successivo a quello di votazione, si riunisce in seduta pubblica per riassumere i voti delle sezioni e per proclamare gli eletti.

Il presidente della Commissione ne dà comunicazione al prefetto.

ART. 29.

Qualora da parte della Commissione provinciale per l'artigianato o del suo presidente non si provveda al compimento degli atti o delle operazioni elettorali ad essi demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il prefetto nomina, nei 5 giorni successivi, un commissario che li sostituisce in tutti gli adempimenti relativi.

In materia di operazioni riguardanti le elezioni è ammesso ricorso da parte dei candidati e degli elettori, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla Commissione provinciale per l'artigianato, che decide entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso.

Contro la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato i medesimi interessati possono ricorrere, nei 30 giorni successivi alla notifica della decisione stessa, al tribunale competente per territorio che decide ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 30.

Al fine del contemporaneo svolgimento delle elezioni previste dalla presente legge con quelle per i delegati delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, i presidenti della Commissione provinciale per l'artigianato e della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani provvedono al coordinamento delle operazioni elettorali per le due votazioni. Le relative spese comuni sono ripartite, in egual misura, fra la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e la Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

ART. 31.

Per quanto non disposto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Chiunque contrariamente alla disposizione di cui al precedente articolo 25, quarto comma, rifiuta di far prendere copia delle liste degli elettori è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Nel giorno stabilito per la elezione è vietata ogni forma di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico. Chiunque non osserva tale divieto è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Agli effetti della presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 86 a 100 del Capo IX del testo unico sopracitato con la riduzione di un terzo delle relative pene.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32.

Ai titolari di imprese individuali e alle imprese costituite sotto forma di società anche di fatto, i cui soci siano il coniuge e i parenti entro il secondo grado, iscritte nell'albo, non sono applicabili le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile. Se sono dichiarati falliti, essi non sono

punibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 33.

Il riconoscimento della qualifica artigiana effettuato nei riguardi delle imprese e dei loro titolari ai sensi della presente legge è valido a tutti gli effetti sul territorio della Repubblica, per l'applicazione delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni ai fini della tutela e dello sviluppo dell'artigianato.

Esso è valido, altresì, agli effetti delle norme tributarie riguardanti il trattamento delle imprese minori.

ART. 34.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonché in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

ART. 35.

Le norme di cui ai primi 13 articoli ed ai successivi 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35 e 36 della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario salve in ogni caso le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti in materia, ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

ART. 36.

Sono abrogati la legge 25 luglio 1956, n. 860, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.